



FIDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI RENDE (CS) VIA
GIUSEPPE VERDI 120/L CAP 87036
PEC: fidimpresacz@legalmail.it Email: fidimpresacz@gmail.com
Numero REA CS – 254879 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01981590795
Iscritta al n. 90 dell'elenco Organismo Confidi Minori (OCM)
Aderente alla Rete dei Confidi "Rete Fidi dei Territori" con sede in Caltanissetta, Piazza G Marconi, 12

**DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE - IMPRESA UNICA E DE MINIMIS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 – gu 42 DEL 20.02.01)**

Qualora le informazioni fornite dovessero subire successive modifiche o aggiornamenti prima della concessione della garanzia, il dichiarante è tenuto a contattare immediatamente il Fidimpresa Soc. Coop. predisponendo una nuova dichiarazione.

IL SOTTOSCRITTO:	NATO A:	IL
RESIDENTE A:	PROV:	INDIRIZZO:
IN QUALITÀ DI TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:		
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA:	PARTITA IVA:	
SEDE LEGALE (via, comune, cap, provincia o stato estero):		

PRESO ATTO

di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"

DICHIARA

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che pertanto **essa stessa costituisce una "impresa unica"**¹;

ovvero

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti *de minimis* ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese ovvero controlla o è controllata, anche indirettamente, da:

RAGIONE SOCIALE e codice fiscale	SEDE LEGALE	Relazione esistente ex art. 2 par.2 del Reg. UE 1407/2013 (lett. "a", "b", "c" e/o "d")

In caso di ulteriori imprese aventi relazioni di cui all'art.2 par. 2 del Reg.UE 1407/2013, aggiungere ulteriori righe.

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

¹ L'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. UE 1407/2013 precisa che:

"Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

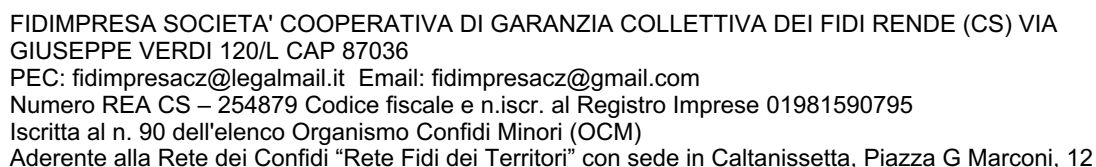
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



DICHIARA

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni quali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti "aiuti de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo*:

RAGIONE SOCIALE e codice fiscale (Impresa Beneficiaria)	Ente concedente e riferimento normativo di concessione dell'aiuto	Tipologia di regime de minimis	Data di concessione	Importo dell'aiuto de minimis in ESL**	
				Concesso	Effettivo***
			TOTALE ⁵		

*** Da compilare solo se diverso rispetto al concesso (ad es. per liquidazione inferiore).

che il proprio esercizio finanziario (anno fiscale) inizia il _____ e termina il _____

La singola garanzia non può superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento e l'importo massimo garantito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 non può superare, per singola impresa "unica", l'importo massimo di euro 1.500.000,00. Limitatamente alle imprese "uniche" attive nel settore del trasporto su strada, l'importo massimo garantito non può superare euro 750.000,00.



FIDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI RENDE (CS) VIA GIUSEPPE VERDI 120/L CAP 87036
PEC: fidimpresacz@legalmail.it Email: fidimpresacz@gmail.com
Numero REA CS – 254879 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01981590795
Iscritta al n. 90 dell'elenco Organismo Confidi Minori (OCM)
Aderente alla Rete dei Confidi "Rete Fidi dei Territori" con sede in Caltanissetta, Piazza G Marconi, 12

3) Ai fini della verifica delle condizioni di cumulo, nel caso di INVESTIMENTI

DICHIARA

Che in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta di credito/garanzia l'impresa NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato;

ovvero

Che in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta di credito/garanzia l'impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE	Intensità di aiuto (%)		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
				Ammissibile (%)	Applicata (%)	
TOTALE						

AUTORIZZA

il Confidi al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante)



FIDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI RENDE (CS) VIA GIUSEPPE VERDI 120/L CAP 87036
PEC: fidimpresacz@legalmail.it Email: fidimpresacz@gmail.com
Numero REA CS – 254879 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01981590795
Iscritta al n. 90 dell'elenco Organismo Confidi Minori (OCM)
Aderente alla Rete dei Confidi "Rete Fidi dei Territori" con sede in Caltanissetta, Piazza G Marconi, 12

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa potrebbe perdere il diritto non solo all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione 1: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE, Regolamento n. 1408/2013/UE, Regolamento n. 717/2014/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione 2: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario

in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni [art.3(8) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio: (NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)

All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione [art.3(9) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione 3: Condizioni per il cumulo

Il regolamento DPreg. 237/2013 consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ha già ricevuto sulle stesse spese ammissibili, aiuti pubblici a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- (b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- (c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.